

Guida Operativa

Algo-trading e HFT:
Mappatura del quadro regolamentare e
degli obblighi di comunicazione alla
Consob




CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

 CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
---	-----------------	---	--------------------

Guida Operativa

***Algo-trading* e HFT: Mappatura del quadro regolamentare e degli obblighi di comunicazione alla Consob**

	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
---	-----------------	---	--------------------

Destinatari: Sim e banche che svolgono negoziazione algoritmica o che implementano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza e i soggetti indicati nell'articolo 67-ter comma 8 del TUF


Oggetto: Qualificazione dell'attività e obblighi informativi

Indice

Sezione 1	PREMESSA
Sezione 2	DEFINIZIONE, NOTIFICA DELL'ATTIVITÀ, COMUNICAZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AI MERCATI E DI NEGOZIAZIONE ALGORITMICA
Sezione 3	ALLEGATI
Sezione 4	ALLEGATI (ENGLISH VERSION)
Sezione 5	GLOSSARIO ED ELENCO ATTI NORMATIVI EUROPEI

Legenda:

- evidenziate in *celeste* le parole cui dovrebbero essere associati link o collegamenti ipertestuali
- evidenziate in *verde* le parole definite nel Glossario posizionato alla fine della Guida Operativa
- in *corsivo* le norme di Livello 1, 2, 3 (talora riprodotte in modo non letterale)

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
--	-----------------	---	--------------------

SEZIONE 1 – PREMESSA

1.1 DESTINATARI

La presente Guida Operativa si rivolge alle imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione algoritmica (“*algo-trading*”) o implementano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza (“HFT”) come descritte dall’[articolo 4 \(39\) e \(40\) MiFID II](#) - e recepite nell’[articolo 1 comma 6-quinquies e comma 6-septies del TUF](#) - nonché ai soggetti indicati nell’[articolo 67-ter comma 8 del TUF](#).

La presente Guida Operativa, pertanto, può risultare utile:

- alle Sim e alle banche italiane;
- ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti a essere autorizzati a norma dell’[articolo 4-terdecies comma 1, lettere a\), e\), g\), i\) e l\)](#) del [TUF](#) o che sono gestori di OICR, Sicav e Sicaf;
- alle imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli [articoli 28 e 29-ter del TUF](#), nonché agli operatori del paese non UE che accedono alla sede di negoziazione che ha ottenuto l’autorizzazione o il nulla-osta ai sensi degli [articoli 26, comma 6, 29, comma 3, o 70, comma 2](#).

1.2 AMBITO OGGETTIVO

1.2.1 La presente Guida Operativa riguarda la gestione degli obblighi relativi:


- alla notifica dell’operatività di negoziazione algoritmica e all’implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;
- alle comunicazioni che le Sim e le banche italiane che effettuano negoziazioni algoritmiche, nonché i soggetti di cui all’[articolo 67-ter, comma 8, TUF](#), devono trasmettere alla Consob.

1.2.2 La presente Guida Operativa riporta inoltre la descrizione delle modalità di adempimento ai suddetti obblighi, alla luce dei chiarimenti forniti dall’ESMA in materia.

1.3 FINALITÀ

1.3.1 La presente Guida Operativa costituisce un ausilio nella sistematizzazione organica:

- degli obblighi previsti dalla disciplina europea di Livello 1, 2 o 3;
- delle indicazioni fornite dall’[ESMA](#) nella forma di [Q&A](#);
- dell’interazione degli obblighi previsti dalla normativa europea con quelli previsti dalla disciplina nazionale.

	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
---	-----------------	---	--------------------

1.3.2 La presente Guida Operativa non intende alterare le disposizioni europee e le indicazioni fornite dall'ESMA.

Qualora una nuova indicazione fornita dall'ESMA dovesse confliggere con le indicazioni riportate nella presente Guida Operativa, quest'ultima deve essere considerata recessiva.

1.4 AGGIORNAMENTI

1.4.1 La Consob si impegna a monitorare l'adeguatezza della presente Guida Operativa e a introdurre modifiche alla stessa ove ritenuto opportuno.

SEZIONE 2 – DEFINIZIONE, NOTIFICA DELL'ATTIVITÀ, COMUNICAZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AI MERCATI E DI NEGOZIAZIONE ALGORITMICA

2.1 DEFINIZIONE


2.1.1 L'[articolo 4 \(1\) \(39\) MiFID II](#), recepito nell'[articolo 1, comma 6-quinquies](#) del [TUF](#), definisce come “negoiazione algoritmica” la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantità o le modalità di gestione dell'ordine dopo il suo invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni.

2.1.2 L'utilizzo anche di un solo algoritmo nell'attività di negoziazione qualifica quest'ultima come attività di negoziazione algoritmica ([Q&A n. 1, Sezione 3](#)).

2.1.3 La semplice trasmissione di un ordine di un cliente da una impresa d'investimento A (che non effettua trading algoritmico) ad un'altra impresa di investimento B (che, invece, effettua negoziazione algoritmica), non qualifica A come impresa che effettua attività di negoziazione algoritmica ([Q&A n. 2, Sezione 3](#)).


2.1.4 Una funzionalità che consenta di immettere lo stesso ordine a più *trading venues* non è qualificabile come negoziazione algoritmica ([Q&A n. 3, Sezione 3](#)).

2.1.5 La negoziazione algoritmica dovrebbe comprendere gli *smart order router* (SOR) che, per l'ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini, utilizzano algoritmi che stabiliscono parametri dell'ordine diversi dalla sede o dalle sedi di negoziazione in cui dovrebbe essere inserito l'ordine. La negoziazione algoritmica non dovrebbe comprendere gli *automated order router* (AOR) che, sebbene utilizzino algoritmi, determinano soltanto la sede o le sedi di

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
--	-----------------	---	--------------------

negoziazione in cui dovrebbe essere inserito l'ordine senza cambiare alcun altro parametro dell'ordine ([considerando n. 22 del RD 2017/565](#)).

- 2.1.6 Gli ordini eseguiti tramite funzionalità di *trading* che offrono la gestione automatizzata dell'ordine (ad esempio reindirizzando automaticamente le parti non eseguite di tali ordini ad altre sedi o suddividendo gli ordini prima dell'esecuzione) si qualificano come *trading* algoritmico. Si evidenzia come tali funzionalità differiscono dagli AOR, in quanto questi ultimi determinano semplicemente la sede di negoziazione (o le sedi di negoziazione) a cui inviare l'ordine senza modificare alcun parametro dell'ordine ([Q&A n. 33, Sezione 3](#)).
- 2.1.7 L'[articolo 4 \(1\) \(40\) MiFID II](#), recepito all'[articolo 1, comma 6-septies](#) del TUF, definisce come “tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza” (“HFT”) qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:
- a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine: co-ubicazione, *hosting* di prossimità o accesso elettronico diretto che consenta una negoziazione ad alta velocità;
 - b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il singolo ordine o operazione, e
 - c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.
- 2.1.8 L'[articolo 19 del RD 2017/565](#) individua i parametri che consentono di definire una tecnica di negoziazione come una negoziazione algoritmica ad alta frequenza. Ulteriori dettagli sulla rilevazione di tali parametri sono contenuti nella [Q&A n. 30, Sezione 3](#).
- 2.1.9 L'«accesso elettronico diretto» (“DEA”) ([articolo 4 \(41\) MiFID II](#), recepito all'[articolo 1, comma 6-sexies](#) del TUF) è un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo comporti l'utilizzo, da parte del terzo, dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente, per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo (accesso sponsorizzato).
- 2.1.10 I processi di negoziazione basati sul DEA possono rientrare nell'ambito della negoziazione algoritmica e della negoziazione algoritmica ad alta frequenza ([considerando n. 20 del RD 2017/565](#)) quando soddisfano le condizioni dell'[articolo 4 \(1\) \(40\)](#), [MIFID II](#) e l'[articolo 19 del RD 2017/565](#) ([Q&A n. 6, Sezione 3](#)).

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
--	-----------------	---	--------------------

2.2 NOTIFICA DELL'ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AI MERCATI

2.2.1 Ai sensi dell'[articolo 17 \(2\) MiFID II](#), recepito nell'[articolo 67-ter, comma 2, TUF](#), le imprese di investimento che, in qualità di membri o partecipanti, effettuano negoziazioni algoritmiche in una sede di negoziazione italiana, lo devono notificare alla Consob.

2.2.2 Le Sim e le banche italiane che effettuano negoziazioni algoritmiche lo notificano alla Consob e, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro della sede di negoziazione in cui effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti o clienti della sede di negoziazione ([articolo 67-ter, comma 2, TUF](#)).

2.2.3 La Consob, ai sensi dell'[articolo 67-ter, comma 3, TUF](#), può chiedere ai soggetti di cui al §2.2.2, su base regolare o *ad hoc*, di fornire le ulteriori seguenti informazioni:

- a) una descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica;
- b) i dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto;
- c) i controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite ai sensi dell'[articolo 67-ter, comma 1, TUF](#), siano soddisfatte¹;
- d) i dettagli sulla verifica dei sistemi;
- e) ulteriori informazioni sulla negoziazione algoritmica effettuata e sui sistemi utilizzati.

2.2.4 L'[articolo 48, comma 2](#) del Regolamento Consob n. 20249/2017 (“**RM**”) dispone che le Sim e le banche italiane comunichino alla Consob, in sede di avvio dell'operatività e in occasione di ogni successivo cambiamento, lo svolgimento di attività di negoziazione algoritmica o l'implementazione di tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, fornendo gli elementi informativi di seguito indicati:


- a) la data di avvio operatività;
- b) le sedi di negoziazione su cui si svolge l'attività, identificate da apposito codice MIC;
- c) la classe degli strumenti finanziari su cui si svolge l'attività;
- d) l'eventuale svolgimento di attività di negoziazione algoritmica o HFT tramite DEA al mercato.

2.2.5 Le disposizioni contenute nei paragrafi 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 si applicano anche ai soggetti indicati all'[articolo 67-ter, comma 8, TUF](#)².

¹ In particolare, “Le Sim e le banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica: a) pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei alla luce dell'attività esercitata sulle sedi di negoziazione, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione algoritmica siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati, impediscano di inviare ordini erronei o comunque recare pregiudizio all'ordinato svolgimento delle negoziazioni; b) pongono in essere controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole della sede di negoziazione; c) dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione algoritmica e provvedono affinché i loro sistemi siano soggetti a verifica e monitoraggio in modo adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente comma.”

² Si fa riferimento in particolare:

- ai membri o ai partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti a essere autorizzati come intermediari “a norma dell'articolo 4-terdecies, comma 1, lettere a), e), g), i) e l)”, oppure che sono gestori di Oicr, Sicav o Sicaf, e

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
--	-----------------	---	--------------------

2.2.6 Le Sim e le banche italiane che implementano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, come richiamato dall'[articolo 48, comma 1](#), del **RM**, trasmettono tempestivamente alla Consob, all'avvio delle stesse, un documento dettagliato in merito all'implementazione di tali tecniche, fornendo gli elementi informativi di seguito indicati:

- a) il periodo di riferimento delle analisi del traffico infra-giornaliero di messaggi di cui all'[articolo 19, paragrafo 1](#), del **RD 2017/565**;
- b) l'ambito di utilizzo, in termini di mercati e strumenti finanziari, delle tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;
- c) l'eventuale richiesta alle sedi di negoziazioni di stime dell'operatività, secondo quanto previsto dall' [articolo 19, paragrafo 5](#), del **RD 2017/565**.

2.3 COMUNICAZIONI IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ALGORITMICA

2.3.1 L'[articolo 49, comma 1](#) del **RM** prevede un obbligo di comunicazione annuale a carico della funzione di controllo della conformità delle Sim e delle banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica. In particolare, quest'ultima è tenuta a comunicare alla Consob, entro il mese di maggio di ciascun anno, gli elementi informativi di seguito indicati:


- a) le procedure adottate per l'approvazione, lo sviluppo e l'installazione degli algoritmi di negoziazione, per i loro successivi aggiornamenti nonché per la predisposizione delle soluzioni ai problemi eventualmente individuati durante il monitoraggio;
- b) le metodologie definite per sviluppare e testare i propri algoritmi di negoziazione conformemente a quanto previsto dall'[articolo 5](#) del **RD 2017/589**.

2.3.2 La stessa funzione di controllo delle Sim e delle banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica, ai sensi dell'[articolo 49, comma 2](#) del **RM**, trasmette tempestivamente alla Consob:

- a) la relazione di convalida redatta all'interno del processo di autovalutazione conformemente all'[articolo 9](#) del **RD 2017/589**;
- b) gli esiti delle verifiche annuali sul sistema automatizzato di sorveglianza, ai sensi dell'[articolo 13](#) del **RD 2017/589**, e sui meccanismi di continuità operativa, ai sensi dell'[articolo 14](#) del **RD 2017/589**.


2.3.3 Le disposizioni contenute nei paragrafi 2.3.1 e 2.3.2 si applicano anche ai soggetti indicati all'[articolo 67-ter, comma 8](#), del **TUF**².

- *“alle imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter”, vale a dire a banche o imprese (diverse dalle banche) extra UE che siano alternativamente autorizzate all'apertura di una succursale in Italia o autorizzate all'esercizio dell'attività in libera prestazione di servizi /attività secondo: (i) l'iscrizione nel registro dei Paesi terzi tenuto dall'ESMA, oppure (ii) l'autorizzazione dalla Consob o dalla Banca d'Italia (in assenza di una decisione di equivalenza della Commissione europea che è requisito necessario per l'iscrizione nel Registro ESMA), nonché gli operatori extra UE che accedono alle sede di negoziazione “che ha ottenuto l'autorizzazione o il nulla-osta ai sensi degli articoli 26, comma 6, 29, comma 3, o 70, comma 2”, ossia che ha esteso l'operatività nel Paese extra UE a seguito di uno specifico “nulla osta” della Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere.*

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
--	-----------------	---	--------------------

2.4 TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ALGORITMICA

- 2.4.1 Le comunicazioni e le informazioni di cui al paragrafo 2.2.4 (avvio dell'operatività di negoziazione algoritmica o HFT ed eventuali aggiornamenti in occasione di ogni successivo cambiamento della stessa) e al paragrafo 2.2.6 (elementi informativi sull'HFT) vanno trasmesse tempestivamente alla Consob. A tal fine può essere usato lo schema di cui all'**allegato 1**.
- 2.4.2 Le comunicazioni di cui al paragrafo 2.3.1 (procedure adottate e metodologie definite) vanno trasmesse alla Consob entro il mese di maggio di ciascun anno.
- 2.4.3 La documentazione di cui al paragrafo 2.3.2 (relazione di convalida, esiti delle verifiche annuali sul sistema automatizzato di sorveglianza e sui meccanismi di continuità operativa) va trasmessa tempestivamente alla Consob, e comunque una volta all'anno. Sul punto:
- a) si segnala l'importanza che nella relazione di convalida redatta ai sensi dell'**articolo 9** del **RD 2017/589** sia data, tra le altre, completa informativa in merito ai sistemi di negoziazione algoritmica, agli algoritmi di negoziazione e alle strategie di negoziazione algoritmica, nonché siano evidenziati eventuali specifici aspetti emersi dalla stessa e/o dagli esiti delle verifiche annuali, quali criticità o aree di miglioramento identificate e le azioni intraprese di conseguenza. A tal fine, nella relazione di convalida, o allegate ad essa, possono essere utilizzati i formati tabellari contenuti, rispettivamente, nell'**allegato 2** e nell'**allegato 3**;
 - b) si segnala, inoltre, l'importanza di fornire una informativa completa con riferimento agli **articoli 13 e 14** del **RD 2017/589** che contempli le informazioni specificamente richiamate in essi;
 - c) qualora, dalla relazione di convalida e/o dalle altre comunicazioni, emergessero criticità e/o aree di miglioramento, queste possono essere sinteticamente descritte utilizzando il formato (*remediation plan*) contenuto nell'**allegato 3**. Nel caso in cui, in corrispondenza di un'area individuata, non fosse ancora possibile indicare le specifiche relative all'intervento e alla tempistica di chiusura dello stesso, fornire un successivo aggiornamento non appena queste siano state individuate.
- 2.4.4 Fatta salva la possibilità per la Consob di richiedere maggiori informazioni ai sensi dell'**articolo 62-octies, comma 1, lett. a)** del **TUF**, le informazioni di cui ai paragrafi da 2.4.1 a 2.4.3 vanno indirizzate alla Consob, Divisione Mercati – Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato, all'indirizzo di posta certificata: dme@pec.consob.it. I soggetti che non dispongono di posta certificata devono inviare tale comunicazione all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@consob.it.

	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
---	-----------------	---	--------------------

SEZIONE 3 – ALLEGATI

ALLEGATO 1

Notifica dell'attività di negoziazione algoritmica / HFT / DEA (art. 48, RM)

1. Tipo di notifica

- Prima notifica dell'attività
- Aggiornamento dell'attività
- Cessazione dell'attività

2. Tipologia dell'attività (specificare le sedi di negoziazione – MIC)


- Negoziazione algoritmica
- Negoziazione algoritmica ad alta frequenza (HFT)
- DEA client
- DEA provider

3. Data di avvio/modifica/cessazione dell'attività

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Data di avvio: gg/mm/aaaa • Data di modifica: gg/mm/aaaa • Data cessazione: gg/mm/aaaa |
|--|

4. Informazioni sul soggetto che effettua la notifica

Denominazione del soggetto che effettua la notifica:
Codice LEI:
Sede legale:
Contatti per ulteriori informazioni <ul style="list-style-type: none"> • Nome di un referente: [...] • Ruolo del referente: [...] • Numero di telefono: [...] • E-mail: [...]

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
--	-----------------	---	--------------------

ALLEGATO 2

Informazioni sull'attività di negoziazione algoritmica (art. 49, comma 2, RM)

Compilare la tabella inserendo in ogni riga le informazioni relative a ogni singolo algoritmo indicando la sede di negoziazione e la classe di strumenti finanziari rispetto alle quali viene svolta l'attività in oggetto³.

Riportare l'informativa utilizzando un formato di testo ricercabile (ad es. word, pdf, excel).

ALGORITMO			SEDE DI NEGOZIAZIONE e STRUMENTI FINANZIARI			MODALITA' DI NEGOZIAZIONE		
						in Conto Proprio		in Conto Terzi
Denominazione/ Codice	Stato ^a	Data inizio/cessazione operatività ^b	Denominazione Trading Venue	MIC	Asset Class	Strategia a sostegno della liquidità ^c	Altro ^d	Strategia

^a Attivo o cessato. ^b Specificare la data di inizio/fine attività. ^c Esempio: *Market Making, Liquidity Providing, Specialist*.

^d Strategie non a sostegno della liquidità quali, ad esempio, *Order Execution, Trading/Hedging Portfolio*.

ALLEGATO 3

Informazioni desunte dalla relazione di convalida e dagli esiti delle verifiche annuali (articolo 49, comma 2, RM)


Compilare i campi della tabella ritenuti rilevanti ai sensi di quanto prescritto nel paragrafo 2.4.3.

Riportare l'informativa utilizzando un formato di testo ricercabile (ad es. word, pdf, excel).

REMEDATION PLAN				
AREA		CARENZE e/o AREE DI MIGLIORAMENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	TEMPISTICA CHIUSURA INTERVENTO
<i>Descrizione dell'ambito normativo^a</i>	<i>Articolo RD (UE) 2017/589^b</i>			

^aEsempio: "Sistema automatizzato di sorveglianza per l'individuazione delle manipolazioni di mercato". ^bEsempio: Art. 13 RD (UE) 2017/589.

³ Allegare alla relazione di convalida, o inserire in essa, riportando l'informativa per tutti gli algoritmi utilizzati nell'arco dell'anno di riferimento della relazione stessa.

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	<i>Versione 1/2023</i>
--	-----------------	---	----------------------------

SEZIONE 4 – ALLEGATI (English version)

4.1 NOTIFICATION TO CONSOB

- 4.1.1 Pursuant to [article 17 \(2\) MiFID II](#) an investment firm that engages in algorithmic trading as a member or participant of an Italian trading venue shall notify this to Consob.
- 4.1.2 There are additional requirements for firms who engage in algorithmic trading to pursue a market making strategy and for firms who engage in high frequency algorithmic trading.
- 4.1.3 To notify Consob the information in 4.1.1 and 4.1.2 the investment firm could complete the form attached in **Annex 1** and **Annex 2** and send it to Consob, Divisione Mercati – Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato, by the e-mail: dme@pec.consob.it. If you do not have a certified email, according to the Italian law, please send the notification to our standard email: protocollo@consob.it or <mailto:vigilanzainfrastrutture@consob.it>.

ANNEX 1

Algorithmic / HFT / DEA trading activity notification (art. 48, Consob Markets Regulation⁴)

2. Type of notification

- First notification
- Update
- Termination of the activity

2. Type of Activity (insert the MIC code)

- Algorithmic trading
- High frequency trading
- DEA client
- DEA provider


3. Start/update/termination date of the activity

- Start date: dd/mm/yyyy
- Update: dd/mm/yyyy
- End date: dd/mm/yyyy

4. Italian Trading Venues on which the firm is engaged in algo-trading

- Name
- MIC code

⁴ Regolamento Consob n. 20249/2017 (“Regolamento Mercati”).

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
--	-----------------	---	--------------------

5. Information on the party subject to the notification requirement

Date of the notification
Name of the party subject to the notification
LEI code
Business address
Contact person for queries <ul style="list-style-type: none"> • Surname, first name: [...] • Position in the company: [...] • Tel.: [...] • E-mail: [...]

ANNEX 2

Further information on algorithmic trading activity (Art. 49, par. 2, Consob Markets Regulation)

Please provide for each row the information relating to each single algorithm with respect to the trading venue and the asset class.

Information should be reported by using a searchable and editable format (e.g., word, pdf, excel).

ALGORITHM			Trading Venue and Financial Instrument Class			Type of access to the Trading Venue		
						Dealing on own account		Dealing on behalf of clients
Algo name/Code	Status ^a	Start/End date of the activity ^b	Trading Venue	MIC	Asset Class	Liquidity support activity ^c	Other strategy ^d	Strategy


^aActive or not. ^bDate of start/end of the activity. ^cAmong others: Market Making Liquidity Providing, Specialist, other (specify). ^dAmong others: Order Execution, Trading/Hedging Portfolio, other (specify).

ANNEX 3

Information from the validation report and remediation plan (Art. 49, par. 2, Consob Markets Regulation)

Fill in the relevant field of the table as indicated in par. 2.4.3.

If it has not been possible to describe resolution and relative timing corresponding to the fields "Shortfalls and/or areas for improvement" in the validation report, please provide an update as soon as such information are available.

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	Versione 1/2023
--	-----------------	---	--------------------

Information should be reported by using a searchable and editable format (e.g., word, pdf, excel).


REMEDIATION PLAN				
AREA		SHORTFALLS and/or AREAS FOR IMPROVEMENT	DESCRIPTION of INTERVENTION	TIMING OF CLOSING
<i>Description of the legal context^a</i>	Article CDR (EU) 2017/589 ^b			

^aFor example: Automated surveillance system for identification of market abuses. ^bFor example: Art. 13 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/589.

SEZIONE 5 – GLOSSARIO ED ELENCO ATTI NORMATIVI EUROPEI

4.1 GLOSSARIO

ESMA	European Securities and Markets Authority
MiFID II	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
MiFIR	Regolamento (UE) N. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
RD 2017/565	Regolamento Delegato (UE) N. 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva
RD 2017/589	Regolamento Delegato (UE) 2017/587 della Commissione Europea che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica
RD 2014/596	Regolamento Delegato (UE) 2014/596 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	<i>Versione 1/2023</i>
--	-----------------	---	----------------------------


Regolamento Mercati (RM)	Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di mercati
Q&A ESMA	Indicazioni fornite dall'ESMA in esito a quesiti posti da autorità nazionali o da partecipanti al mercato. Le indicazioni hanno il fine di assicurare una omogenea applicazione della disciplina da parte delle autorità nazionali e sono raccolte in una specifica pubblicazione continuamente aggiornata.
TUF	Decreto Legislativo n. 58/1998
MIC	Market Identifier Code
LEI	Legal Entity Identifier

4.2 ATTI NORMATIVI EUROPEI

4.2.1 Gli atti di seguito indicati sono disponibili sul sito internet della Consob, all'indirizzo:
<http://www.consob.it/web/area-pubblica/tuf-e-regolamenti-consob>

Tabella di riepilogo delle misure di Livello 2

MiFID II ARTICOLO	OGGETTO	MISURE DI LIVELLO 2
Articolo 4 (1) (39) MiFID II	Definizione di negoziazione algoritmica	Articolo 18 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565
Articolo 4 (1) (40) MiFID II	Definizione di negoziazione algoritmica ad alta frequenza	Articolo 19 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565
Articolo 4 (1) (41) MiFID II	Definizione di accesso elettronico diretto	Articolo 20 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565
Articolo 17 (2) MiFID II	Notifica delle imprese d'investimento alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine e della sede di negoziazione in cui le imprese stesse effettuano la negoziazione algoritmica	

 CONSOB <small>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA</small>	Guida Operativa	ALGO-TRADING E HFT: MAPPATURA DEL QUADRO REGOLAMENTARE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB	<i>Versione 1/2023</i>
--	-----------------	---	----------------------------

MiFID II ARTICOLO	OGGETTO	MISURE DI LIVELLO 2
Articolo 17 (1) MiFID II	Metodologia generale	Articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/589
Articolo 17 (1) MiFID II	Autovalutazione e convalida annuali	Articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/589
Articolo 17 (1) MiFID II	Sistema automatizzato di sorveglianza per l'individuazione delle manipolazioni di mercato	Articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/589
Articolo 17 (1) MiFID II	Meccanismi di continuità operativa	Articolo 14 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/589

4.3 Altro

4.3.1 Q&A ESMA⁵

Questions and Answers on MiFID II and MiFIR market structures topics	ESMA70-872942901-38 Aggiornamento del 16 dicembre 2022
---	--

4.3.2 MiFID II Review Report

MiFID II/MiFIR review report on Algorithmic Trading	ESMA70-156-4572 28 settembre 2021
--	--------------------------------------

⁵ Le Q&A prodotte dell'ESMA sono raccolte in un documento che viene aggiornato in occasione di ogni nuova Q&A.